



INDICE

Art.1 – Finalità ed oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Ambito di applicazione

Art. 4 – Regolamentazione dei rapporti con le società proponenti l'installazione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici

Art. 5 – Aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici

Art. 6 – Misure di salvaguardia e mitigazione a tutela della biodiversità e del paesaggio rurale in zona E di PRG

Art. 7 – Dismissioni e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti da installarsi in zone E di PRG

Art. 8 – Misure di compensazione

Art. 9 – Caratteristiche delle misure di compensazione

Art. 10 – Documentazione progettuale ed iter autorizzativi

Art. 11 – Norme transitorie

Articolo 1 : Finalità e oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali che disciplinano la materia, costituisce uno strumento locale per normare, nell'intero territorio comunale, la realizzazione di impianti fotovoltaici nonché le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio.

Articolo 2 : Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- Impianto fotovoltaico: quello costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica mediante effetto fotovoltaico comprensivo delle opere accessorie connesse.
- Impianto agro-voltaico: quello realizzato a terra su aree agricole (produttive, marginali, etc) nell'ambito di progetti ad indirizzo "agro-energetico" capaci di attivare una sinergia tra produzione agricola e produzione di energia in base alla quale l'attività agricola può essere condotta in presenza o in prossimità dell'installazione fotovoltaica, in relazione ai piani colturali e/o di allevamento previsti.
- Opere accessorie o connesse: quelle che riguardano i cavidotti destinati ad ospitare i cavi di media e/o bassa tensione, ed elettrodotti di collegamento ovvero le infrastrutture di rete destinate al trasporto di energia elettrica, cabine di trasformazione, stazioni di smistamento etc.
- Impianto fotovoltaico non integrato: quello che non si integra armoniosamente con le strutture o superfici che lo ospitano. Trattasi d'installazione non integrata quando i pannelli fotovoltaici non svolgono nessuna prestazione complementare rispetto all'organismo edilizio al di fuori della produzione energetica e la disposizione dei pannelli, non ha nulla a che fare con la morfologia dell'involucro che funge unicamente da supporto. Un esempio tipico di impianto non integrato sono i pannelli fotovoltaici installati su tetto piano e fissati su apposite strutture di sostegno con giusta inclinazione e orientamento a sud. Altro esempio pratico di impianti non integrati sono le installazioni fatte a terra o in giardino. Infine, sussiste il campo fotovoltaico di medie e/o grandi dimensioni con lo scopo unico di vendere l'energia. In questo caso, il fotovoltaico è visto come puro investimento e l'energia prodotta non viene consumata. Fanno parte della "famiglia" degli impianti fotovoltaici non integrati anche gli inseguitori solari. Lo scopo dell'inseguimento solare è quello di mantenere, istante per istante, il piano dei pannelli fotovoltaici perpendicolare al raggio del sole, in modo da produrre maggiore energia.
- Impianto fotovoltaico integrato: quello che sostituisce gli elementi di copertura del tetto sul quale vengono installati: l'impianto non viene sovrapposto al tetto ma sostituisce i materiali di rivestimento, ad esempio le tegole. Un impianto fotovoltaico integrato svolge quindi sia la sua funzione primaria di convertitore di energia solare in energia elettrica, sia la funzione di copertura dell'edificio dalle intemperie.

Articolo 3 : Ambito di applicazione

Le presenti direttive si applicano sia a tutti gli impianti a terra assoggettati a PAS (procedura abilitativa semplificata) sia a quelli soggetti ad Autorizzazione Unica Regionale e/o esaminate dal MITE (Ministero della Transizione Ecologia).

Sono esclusi dal presente Regolamento, gli impianti fotovoltaici la cui produzione risulti finalizzata alla produzione di energia esclusivamente necessaria all'autoconsumo, sia domestico che per le attività sanitario-assistenziali, commerciali, artigianali ed industriali ed edifici pubblici.

Articolo 4 : Regolamentazione dei rapporti con le società proponenti l'installazione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici

I soggetti proponenti la realizzazione di impianti fotovoltaici sottoscrivono con l'amministrazione comunale una convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta Comunale, che ne autorizza la sottoscrizione, al fine di disciplinare gli accordi per le misure di mitigazione e compensazione di cui al D.M. 10/09/2010, nonché i rapporti nella fase di installazione, conduzione e successivo smantellamento e dismissione dell'impianto fotovoltaico.

Lo schema di convenzione può avere come oggetto anche un programma di investimenti comprendente più di un impianto fotovoltaico da realizzarsi sul territorio comunale.

Lo schema di convenzione, prima della sottoscrizione, va, altresì, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e/o dal suo Rappresentante Legale.

Articolo 5 : Aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici

In tema di consumo di suolo nella scelta delle aree idonee va sempre data priorità a quelle dismesse, abbandonate o ai terreni su cui si fa fatica a fare agricoltura.

L'individuazione delle aree non idonee alla costruzione ed all'esercizio degli impianti a fonte rinnovabile è stata prevista dal Decreto del 10 settembre 2010, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente, allo scopo di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di tali impianti. In attuazione del suddetto decreto e sulla base di quanto stabilito con deliberazione della giunta regionale n. 191 del 5 agosto 2011, la Regione Sicilia ha provveduto ad effettuare una mappatura di prima identificazione provvisoria delle aree non idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Ad oggi, con DGR 12/07/2016 n. 241, modificata dal Decreto Presidenziale n. 26 del 10/10/2017, sono stati ufficializzati i criteri di individuazione delle aree non idonee solo per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

L'articolo 2, co 3, del Regolamento recante norme di attuazione dell'art.105, co 5, della legge regionale 12.05.2010, n.11, emanato con D. P.res. R. Sicilia n.48 del 18/07/2012, recita: *"In attuazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010, l'indicazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti è adottata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previa concertazione con il partenariato istituzionale, economico e sociale e deliberazione della Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28"*.

Nessun provvedimento è stato emanato dalla Regione Siciliana in ordine alle aree non idonee per gli impianti fotovoltaici e, pertanto, la valutazione dei progetti dovrà essere condotta entrando nel merito di ogni singolo aspetto progettuale ed ambientale conformando le esigenze di tutela ambientale con quelle dell'iniziativa privata volta alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La tutela delle aree soggette a particolari vincoli, osservazioni, prescrizioni è demandata, pertanto, agli Enti preposti che si esprimono in conferenza dei servizi e/o ai quali va inoltrata preventiva richiesta di Nulla Osta.

Articolo 6 : Misure di salvaguardia e mitigazione a tutela della biodiversità e del paesaggio rurale in zona "E" di PRG

Considerate le caratteristiche del territorio e la necessità di tutelare il paesaggio, anche ai sensi dell'art.5 della L. n. 16/2020, che favorisce il contenimento del consumo del suolo, la realizzazione di impianti di importante potenza nominale in zona "E" di PRG si intende subordinata al rispetto ed all'attuazione delle seguenti misure di salvaguardia e mitigazione:

1. l'area d'intervento non deve essere interessata da colture agrarie arboree pluriennali di pregio, a tal proposito, detta condizione dovrà essere attestata da professionista abilitato nello specifico campo;
2. la realizzazione in zona agricola di importanti impianti fotovoltaici è consentita a condizione che venga realizzata, al loro confine, e mantenuta in vita una fascia arborea della larghezza di almeno m.10, costituita da vegetazione autoctona e/o storicizzata, compatibile con la piena funzionalità degli impianti, come ad esempio, a titolo semplificativo ma non esaustivo: ulivo, mandorlo, arancio, carrubo e sostituiti gli alberi, che, per qualunque motivo, non dovessero attecchire, con altri di eguale grandezza;
3. le recinzioni dei lotti interessati e quelle al confine di altra proprietà dovranno essere sistemate in modo tale da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale. A tal fine, esse saranno realizzate con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica a maglia larga o comunque a giorno, impiantate su cordoli emergenti di altezza massima di m. 0,30 dal suolo, con un'altezza massima totale di m. 2,00;
4. lungo la recinzione dovranno essere previsti passaggi delle dimensioni di 30x30 cm, disposti ogni 20 metri, per consentire alla fauna di attraversare l'area evitando ogni tipo di barriera. E' espressamente vietato l'uso di filo spinato;
5. compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'impianto, occorre prevedere che il sistema di illuminazione abbia elementi rivolti verso il basso e si attivi solo in caso di necessità mediante sensori tarati per percepire movimenti di entità significativa (evitando l'accensione al passaggio di mammiferi di piccola taglia);
6. le infrastrutture quali: cabine di trasformazione, stazioni di smistamento, cavidotti ed elettrodotti di collegamento, nonché la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso;
7. gli impianti fotovoltaici dovranno tra loro essere distanziati da una fascia di 1 Km (un chilometro), a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto, ai sensi dell'allegato al D.M. 30 marzo 2015, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 11/04/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e provincie autonome, previsto dall'articolo 15 del D.L. 24 giugno 2014, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116";
8. gli impianti fotovoltaici e le infrastrutture connesse dovranno essere distanziati dai centri abitati per una fascia di almeno 3 Km dal perimetro esterno; dovranno, inoltre, rispettare le distanze minime dai confini, dagli impluvi, ruscelli, fiumi, strade ed altri manufatti da cui è necessario distanziarsi per finalità di sicurezza idraulica;
9. gli impianti non dovranno alterare la pendenza naturale e l'assetto idrogeologico dei suoli;
10. tenuto conto che la superficie comunale è pari a circa 306 Km², corrispondenti a circa 30.600 Ha, viene stabilito che la superficie massima da destinare alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nel territorio comunale sia pari a circa 3.060 ha, corrispondente a circa 10 % della superficie territoriale comunale. La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di qualsiasi tipo e potenza è condizionata al rispetto di tale limitazione, che dovrà essere preliminarmente verificata di concerto con l'ufficio competente del comune di Ramacca.
11. la limitazione, di cui ai punti 8 e 10, potrà essere oggetto di eventuale ridefinizione legata alle reali necessità energetiche comunali sulla base di una stima del potenziale e degli scenari di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ovvero a diverse valutazioni espresse in sede di conferenza dei servizi.

Articolo 7 : Dismissioni e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti da installarsi in zone "E" di PRG

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici i progetti presentati al Comune dovranno documentare il soddisfacimento dei seguenti adempimenti:

- fideiussione bancaria, assicurativa o da istituto finanziario necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali, da allegare allo schema di convenzione. Tale polizza fidejussoria dovrà essere pari a non meno del 5% del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse ed accessorie;
- detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio, tra il proponente e il Comune;
- nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non previa assunzione da parte della nuova impresa subentrante degli stessi oneri e doveri assunti dal soggetto esercente originario;
- la dismissione e la rimozione dell'impianto, delle linee elettriche e dei corpi o manufatti accessori, saranno a carico della ditta proprietaria o avente diritto, la quale provvederà anche allo smaltimento/recupero dell'impianto a norma di legge. Tale attività dovrà essere eseguita previa comunicazione al Comune, allegando alla stessa adeguata documentazione anche fotografica;
- obbligo di comunicazione agli assessorati regionali competenti dell'avvenuta esecuzione della dismissione dell'impianto.

Per le Autorizzazioni rilasciate dalla Regione, ai sensi di quanto disposto dal punto 13.1, lett. a) u.p. del D.M. Sviluppo economico 10/09/2010, la Società è tenuta, a proprio totale carico, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, in base al relativo piano, i cui costi vengono quantificati ed indicati nel medesimo titolo abilitativo come da piano di dismissione allegato al progetto.

La società è, altresì, tenuta, all'atto di avvio dei lavori, alla corresponsione, ai sensi del D.M. Sviluppo economico 10/09/2010, di una cauzione, dell'importo prima specificato, a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore del Dipartimento Regionale dell'Ambiente mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Il fascicolo relativo alle citate garanzie presentate alla Regione dovrà essere inoltrato in copia al Comune per opportuna conoscenza per essere inserito nella piattaforma comunale di censimento delle citate infrastrutture presenti in tutto il territorio comunale.

Salvo diverse disposizioni di legge, in caso di persistente inattività dell'impianto per almeno due anni per la mancata immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione, l'impianto, salvo per evidenti ragioni tecniche che dovranno essere comunicate e dimostrate agli uffici del Comune, verrà considerato desueto/disabilitato, per cui dovrà essere obbligatoriamente dismesso.

Articolo 8 : Misure di compensazione

La definizione delle misure di compensazione viene descritta nel D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", nell'allegato 2 del citato D.M. sono, altresì, definiti i criteri per l'eventuale fissazione delle misure compensative.

Nell'allegato 2, co 2, punto f) del predetto decreto ministeriale viene specificato che, per gli impianti oltre 1 Mw autorizzati dalla Regione con Autorizzazione Unica, le misure compensative sono definite in sede di conferenza dei servizi, sentiti i Comuni interessati.

Lo stesso allegato, al comma 2, specifica che l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impianti riconducibili al progetto, ad

interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza.

Inoltre, viene specificato, nello stesso allegato, che le medesime misure compensative non possono essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

L'importo delle misure di compensazione andrà, pertanto, definito volta per volta ed, in particolare:

- per gli impianti le cui procedure autorizzative sono di competenza comunale, l'importo verrà definito presso il Comune in accordo tra le parti;
- per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica Regionale e/o esaminate dal MITE (Ministero della Transizione Ecologia), verrà, invece, definito o demandato con accordo successivo in sede di conferenza dei servizi presso la Regione.

Articolo 9 : Caratteristiche delle misure di compensazione

In linea generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le opere di rilievo socio-ambientale da realizzare in ambito urbano, ai fini compensativi, rientrano le seguenti tipologie d'interventi:

- realizzazione di impianti fotovoltaici su immobili o aree di proprietà comunale;
- realizzazione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa;
- realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, giardini pubblici e verde pubblico in generale;
- realizzazione di opere di miglioramento della qualità urbana e della viabilità, quali rotatorie, arredo urbano green, parcheggi, verde attrezzato, attrezzature sportive, parco giochi etc.;
- realizzazione di parchi tematici aventi ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale;
- interventi sul patrimonio edilizio pubblico al fine di ottenere il miglioramento dell'efficienza energetica;
- acquisto di mezzi comunali, di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano ibrida, etc.);
- realizzazione e manutenzione di piste ciclabili.

Articolo 10 : Documentazione progettuale ed iter autorizzativi

La documentazione progettuale e l'iter autorizzativo previsti dalla vigente normativa sono riscontrabili nella lista di controllo pubblicata sul Sito della Regione Siciliana, relativa alla documentazione necessaria per la procedibilità delle istruttorie afferenti al procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm. ii. (Autorizzazione Unica – AU) nonché la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) di competenza comunale ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.28/2011 e ss.mm. ii., per la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Articolo 11 : Norme transitorie

Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure attivate a far data dalla sua entrata in vigore ed a quelle in corso per le quali non sia stata conclusa la conferenza dei servizi di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 e ss. mm. ed ii..